SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

In sede deliberante

«Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero» **(1312)**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 10, 14 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* 24
AMABILE *(DC), relatore alla Commissione* .. 2, 10 13 e *passim*
CONSOLI *(PCI)* ..... 5, 10, 13 e *passim*
D'AMELIO *(DC)* 9, 25
FOGU *(PSI)* 27
RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero* 12, 14, 25
VETTORI *(DC)* 26

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero» (1312)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre.

Invito il relatore a riferire alla Commissione circa gli sviluppi avuti sulla materia in oggetto.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, riprendendo il dibattito in questa sede sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'ICE mi rifarò a quanto a suo tempo ho dichiarato nella mia relazione di apertura. Ripeterò pertanto, in questa sede, che mi è sembrato opportuno integrare il testo del Governo con qualche principio più esplicito sia in ordine alla struttura dell'Istituto sia in ordine alla volontà, già emersa nel testo governativo, di orientarsi verso una struttura che avesse i caratteri dell'efficienza a base della propria organizzazione. In questo modo si tende ad una capacità sempre maggiore e ad offrire servizi al mercato. Si è cercato poi, tramite i corrispettivi da ricevere in cambio dei servizi erogati, di puntare ad una integrazione delle entrate dell'Istituto con l'obiettivo di avere una parte non indifferente degli introiti come frutto di un'offerta di servizi prestati alle imprese e agli operatori economici.

Su questa strada, nel corso delle passate settimane, è stato possibile verificare una convergente volontà di varie forze politiche. Non è dunque trascorso inutilmente l'arco di tempo che ci separa dall'inizio dei lavori su questo disegno di legge; su molti punti di esso si è potuta raggiungere, infatti, un'intesa molto interessante, che muove proprio nella direzione indicata.

Tutti sono partiti dalla considerazione che la funzione dell'Istituto è particolarmente importante in questa fase in cui l'Italia, oltre ai tradizionali momenti di competizione sui mercati esteri, deve affrontare anche la sfida del 1992, una tappa, cioè, che viene tante volte ricordata e che certamente impegna le strutture, da sempre orientate a sostenere lo sforzo della nostra capacità esportativa, ad un'incombenza ancor maggiore. È, quindi, opportuno che, proprio in prossimità di questa scadenza, anche sul piano legislativo, si compiano tutte le azioni necessarie per porre il nostro paese in grado di essere sempre più capace di sostenere una concorrenza che, anche a seguito dell'ingresso di altri paesi nella Comunità, in particolare di quelli dell'area mediterranea, certamente non sarà meno intensa che per il passato.

Su questo avremo modo di intrattenerci ampiamente nel corso del dibattito. Ora, sinteticamente, vorrei però riprendere una riflessione

generale sull'importanza e sull'utilità dell'Istituto per il Commercio Estero in questa fase della vita economica del paese, illustrando non già i singoli emendamenti, ma lo sforzo comune compiuto. Ricordo altresì che, anche a seguito di scambi di vedute avuti con i colleghi (col collega Mancia in particolare) si è potuto elaborare un testo integrato, che è stato distribuito e sul quale vorrei compiere un'ulteriore riflessione.

L'articolo 1 di tale testo ricalca in realtà quanto già presente nel disegno di legge del Governo. Vi è solo una leggera accentuazione della necessità di raggiungere degli obiettivi, e non già di gestire l'esistente, nel rispetto di norme comportamentali. Questo al fine di dare la sensazione di efficienza e capacità di risultati da parte dell'Istituto stesso.

Nell'articolo 2 abbiamo inserito il concetto che l'assistenza alle imprese estere che commerciano con il nostro paese non è fine a se stessa, ma si raccorda alla capacità di avere a nostra volta dei flussi esportativi nei confronti degli altri paesi, sviluppando sempre più il cosiddetto *counter trade*, e non già promuovendo i rapporti altrui nei confronti del nostro paese, poichè gli strumenti che devono presiedere a ciò sono di tipo diverso. Importante è, poi, la modifica presente nell'articolo 2, nel quale, invece di limitarci ad una pura e semplice indicazione relativa agli organi e alle varie funzioni da questi svolte, si è provveduto ad emanare un testo in cui si definiscono meglio la figura del presidente, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo, del collegio dei revisori e del direttore generale. Vorrei chiarire a questo punto che in realtà, rispetto alla primitiva impostazione data dal Governo, che prevedeva una legge-quadro generale, un decreto presidenziale di successiva emanazione (nel quale fossero indicati tutti gli aspetti strutturali, l'ordinamento, i ruoli, i compiti, l'attività e le attribuzioni dei vari organi degli istituti in genere) e, poi, uno statuto a cura del consiglio di amministrazione dell'ente, si è ritenuto di fare in modo che la legge definisse subito un maggior numero di elementi, lasciando affidata l'emanazione dello statuto ad un decreto del Presidente della Repubblica. Così si sono unificati i diversi momenti normativi e si è anche abbreviato il processo con cui si arriverà al riordinamento finale, consentendo inoltre, evidentemente, che lo statuto affronti una serie di temi che in questa sede sarebbe stato eccessivo pretendere di regolamentare. Ciò anche perchè la norma primaria ha una certa qual rigidità mentre occorre, invece, lasciare allo statuto e ai regolamenti interni dell'Istituto la possibilità di adattarsi più facilmente alle mutevoli condizioni della concorrenza ed ai problemi relativi al commercio estero.

Inoltre sono state indicate con più precisione le attribuzioni proprie del consiglio, la cui composizione risulta piuttosto ampia, così da avere al proprio interno tutte le rappresentanze, sia delle pubbliche amministrazioni, sia degli operatori, sia di quanti sono in qualche maniera interessati e protagonisti allo sviluppo dell'attività promozionale nei confronti dell'estero.

È, poi, importante rilevare come il comitato esecutivo, pur previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 818, si sia voluto non soltanto mantenerlo, ma rafforzarlo nei suoi poteri, demandando ad esso tutta l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione non

espressamente riservata al consiglio di amministrazione, evitando, così, che si creassero dei vuoti. Tale formulazione, infatti, fa sì che automaticamente il comitato possa intervenire su tutto ciò che non è espressamente riservato al consiglio. La funzione del collegio dei revisori non ha bisogno di essere illustrata e, quindi, non indugerò su questo punto. Il presidente dell'Istituto è nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica, mentre il direttore generale è assunto con contratto a tempo determinato per cinque anni, che possono essere rinnovati.

Sempre all'articolo 2 è previsto il decreto del Presidente della Repubblica, con il quale verrà emanato lo statuto dell'ente con le procedure previste dalla legge.

Molto rilevante è poi l'articolo 2-*bis* nel quale, su proposta del Gruppo comunista, condivisa anche da me personalmente e dagli altri partiti, si è deciso di accentuare, non solo in linea di principio ma anche sul piano pratico, l'importanza delle entrate proprie che deriveranno all'Istituto dalla fornitura di servizi. Evidentemente tali servizi non potranno essere prestati a costi uguali per tutti. Da parte dell'ICE, con decisione da assumersi in sede di consiglio e da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, allora, si terrà conto di particolari categorie di utenze, delle piccole e medie imprese, del Mezzogiorno o di utenti collettivi, meritevoli come tali di attenzione anche sul piano dei costi di tali prestazioni. Evidentemente si andrà, invece, ad aumentare il corrispettivo richiesto laddove le funzioni siano più limitate e specifiche. Quindi dovranno essere fatti studi *ad hoc* per rispondere a queste esigenze più personalizzate e particolari. Sono questi i criteri su cui credo l'Istituto stesso potrà pervenire ad opportune conclusioni.

Tali servizi, comunque, vanno remunerati a seguito di un'analisi dei costi che viene indicata al comma terzo dell'articolo 2-*bis*, in funzione di una contabilità di tipo industriale che l'ente dovrebbe sviluppare sempre di più.

L'articolo 3 contiene norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Istituto; in particolare, le norme relative alla gestione patrimoniale e finanziaria sono ispirate alle disposizioni del codice civile e prevedono anche l'obbligo della certificazione dei bilanci.

Importanti sono le disposizioni, contenute in questo articolo, relative al trattamento economico dei dipendenti, che ritengo a torto si sia voluto indicare come l'unico motivo di questo riordino, mentre non si può prescindere dal fatto che si richiedono, anche nei collaboratori di grado meno elevato, particolari qualità di esperienza e di professionalità, per cui è necessario in tal senso riferirsi al mercato e prevedere remunerazioni pari a quelle che vengono offerte dal settore privato.

Non è questo il solo elemento, perchè altri sono i contenuti del provvedimento, ma è certamente importante la previsione contenuta in questo articolo, che stabilisce come il trattamento economico e normativo dei dipendenti debba essere definito sulla base dei trattamenti economici e normativi del settore assicurativo. Si è indicato il settore assicurativo e non altri per due ordini di ragioni: in primo luogo, per individuare un solo punto di riferimento, altrimenti vi sarebbero state difficoltà, oltre a una minore semplicità di raccordo con quella che sarà

la situazione interna dell'Istituto e con i trattamenti ai quali ci si riferisce; in secondo luogo, essendo l'attività dell'Istituto spesso in relazione con la SACE, che ha un rapporto di lavoro analogo a quello dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è parso normale cercare questo adeguamento.

Per i dirigenti, invece, pur confermando lo stesso concetto, cioè l'adeguamento al trattamento economico e normativo del settore assicurativo, contrariamente a quanto accade per i dipendenti di livello inferiore, si è voluto chiarire che il rapporto di lavoro è regolato dai princìpi del codice civile, cioè non vi è più lo *status* dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, il rapporto di lavoro è sottoposto alle disposizioni che riguardano i dirigenti dei varì settori economici e industriali.

L'articolo 4 disciplina i momenti ed i modi nei quali si dovrà riorganizzare l'Istituto stesso, dettando alcune salvaguardie per le preesistenti situazioni di maggior favore.

L'articolo 5 ribadisce i criteri relativi alla contabilità dell'Istituto. L'articolo 6 tratta dei controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli per i prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione. Si tratta di aspetti molto importanti, su cui invitiamo il Governo a prestare la massima attenzione.

Credo che sia stato svolto un lavoro interessante, anche se l'esigenza di tener spesso conto di volontà concordi (ma ciascuna, poi, portata a ritenere che un certo tipo di soluzione sia migliore di un'altra) e la necessità di compiere un percorso senza fermarsi per la strada, nè certamente arrivando fino in fondo a un processo di rinnovamento (nel senso di salvaguardare con questa impostazione da un lato la natura giuridica dell'ente, dall'altro l'inserimento di criteri di efficienza tipici di organizzazioni di tipo privatistico), fanno sì che vi sia qualche momento di non perfetta armonia nella struttura dell'ente stesso. Ne siamo coscienti, ma credo che si tratti di carenze che devono, a volte, essere tollerate pur di non restare fermi, e per incamminarsi nella direzione più efficiente e moderna.

Mi auguro, infine, che la Commissione darà il suo voto favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

CONSOLI. Il Parlamento si cimenta sul problema della riforma dell'ICE ormai da parecchi anni. Voglio ricordare a me stesso ed ai colleghi che altri due tentativi di operare la riforma dell'Istituto sono naufragati. Ritengo che ciò sia dovuto ad un problema oggettivo, oltre che a problemi di ordine soggettivo, di volontà politica, nel senso che le caratteristiche della penetrazione commerciale, così fondamentali ed essenziali per un paese come il nostro, mal si conciliano con la strumentazione tradizionale della pubblica amministrazione.

Il ritardo nel compiere un'operazione di adeguamento, di riforma di questo strumento della penetrazione commerciale, qual è l'ICE, ha fatto sì, poichè siamo un paese che non può prescindere dal commercio con l'estero, che altre strutture pubbliche e private cominciassero ad operare determinando una frammentazione e, al di là del patrimonio anche dei quadri dell'ICE, un processo in qualche modo di rinsecchi-

mento. Chi di noi è stato all'estero ha potuto notare una differenza tra i mezzi ed il modo di operare dell'ICE ed i mezzi e il modo di operare di analoghi strumenti di altri paesi. Ad esempio, quattro anni fa restai fortemente impressionato a Tokio nel vedere che in sostanza il *budget* serviva soprattutto per pagare la sede, situata in una zona centralissima della città (e fortunatamente quella sede veniva utilizzata dalla Toscana, dall'Emilia e dalla Lombardia, e qui non voglio fare un discorso di parte). Mancavano le risorse per far funzionare autonomamente quella sede, a differenza dei francesi che avevano le risorse necessarie a far funzionare una sede con cento persone. Posso aggiungere una curiosità: nei migliori ristoranti veniva servito vino francese e non vino italiano.

Non c'è dubbio che abbiamo bisogno di riformare il settore e che la frammentazione che si è venuta a determinare rende necessario ricondurre nell'ICE il coordinamento della nostra attività commerciale: tuttavia si sono creati interessi che vanno contro la riforma.

In secondo luogo occorre vedere in che modo realizzare questa riforma. Ci sono due impostazioni diverse ma il discrimine non è chiaro tra le forze politiche. Secondo una di esse l'ICE dovrebbe diventare un'azienda di servizi che agisce nei confronti delle imprese e della pubblica amministrazione e che basa sulla sua efficienza e produttività la forza per adempiere ai suoi compiti istituzionali e per superare quella frammentazione cui facevo poc'anzi riferimento; secondo l'altra tutto ciò deve avvenire all'interno degli apparati della pubblica amministrazione.

Rispetto a questo quadro forse la cosa più opportuna sarebbe stata quella di avere un momento di maggiore riflessione, anche perchè con le soluzioni che andiamo a prevedere per l'ICE, come risultato dell'incontro-scontro tra le due diverse concezioni, si apre un processo che riguarda anche altri versanti della pubblica amministrazione. Di questo avviso è il Gruppo comunista, anche se non possiamo negare l'urgenza di adeguare l'attuale struttura dell'ICE. Di fronte all'attuale scenario economico in cui non tutto è positivo (abbiamo grandi potenzialità ma anche processi negativi pericolosi), se non interveniamo con celerità rischiamo di non cogliere le potenzialità, lasciando così prevalere gli elementi negativi. Certo, la situazione non si risolve soltanto attraverso la riforma dell'ICE. Ho ascoltato le dichiarazioni del Ministro del commercio con l'estero fatte alla nostra Conferenza sul commercio estero: molte delle proposte avanzate in quella sede hanno bisogno di tradursi in atti parlamentari immediati (penso alla SACE).

Attraverso vari contatti, ai quali ha fatto cenno anche il relatore, abbiamo cercato di far avanzare la posizione più radicale di riforma, cioè quella tesa a trasformare l'ICE in un'azienda di servizi che basi la sua vita sulle entrate delle tariffe e sulle prestazioni pagate dallo Stato in contropartita dei servizi resi. È perciò necessario rendere trasparente e motivata la privatizzazione del rapporto di lavoro, offrendo una soluzione più snella degli organi basata sulla competenza e sull'assunzione di responsabilità all'interno dell'Istituto, superando così alcuni vincoli di tipo ministeriale che si sono tradotti in un appesantimento e che mancano totalmente nell'esperienza di altri paesi. Inoltre dobbiamo dare la possibilità all'ICE di costituire società miste con altri soggetti pubblici e privati.

Il testo al nostro esame accoglie alcuni di questi elementi, ma a nostro giudizio è totalmente insufficiente rispetto al modo in cui è stata accolta la nostra impostazione. Per questo motivo abbiamo presentato alcuni emendamenti, pur essendo animati dalla volontà di dare al più presto una risposta alle attese di questo Istituto. Sarà possibile raggiungere un accordo nella misura in cui nella discussione di questa mattina verranno recepiti gli sforzi da noi compiuti per rendere più efficace l'intervento di modifica della legge sull'ICE, senza che per questo debba prevalere una filosofia rispetto ad un'altra. Sulla base di ciò valuteremo l'opportunità di proseguire eventualmente l'esame del provvedimento in sede referente: questa non vuole essere una minaccia.

Naturalmente la misura della risposta che si dà può comportare un'assunzione di responsabilità politica per non portare ad una paralisi. Quindi la valutazione dell'opportunità di proseguire in sede legislativa e chiudere oggi la darò sulla base dell'atteggiamento che verrà assunto rispetto agli emendamenti che abbiamo presentato, emendamenti che non ripropongono la vostra impostazione generale, ma che offrono invece il tentativo di una correzione del testo del relatore.

Avendo già la parola ne approfitto per illustrarli.

Il primo di essi non necessita di una riflessione particolare.

Con il secondo emendamento proponiamo di sostituire la dizione «consiglio di amministrazione» con l'altra «consiglio generale», e la dizione «comitato esecutivo» con l'altra «consiglio di amministrazione». Questo perchè riteniamo che il consiglio di amministrazione così come previsto nel testo, sia un organo molto ampio e sarebbe giusto definirlo «consiglio generale» per dimostrare che l'organo effettivo di gestione è quello più ristretto che intendiamo appunto chiamare «consiglio di amministrazione».

Il terzo emendamento si illustra da sè.

Per il quarto emendamento c'è da sottolineare una questione. Poichè noi approviamo una legge in cui si regolano i poteri degli organi dell'Istituto e alcuni aspetti del suo ordinamento e poichè l'Istituto rimane nell'ambito della pubblica amministrazione in quanto mantiene il carattere di ente di diritto pubblico, non essendo stato ancora risolto il problema dell'ordinamento degli enti della pubblica amministrazione – in quanto riservato ad una procedura particolare, alla procedura cioè prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 – l'uso di un'espressione come «norme generali» relativa all'organizzazione ci fa sorgere il sospetto che si possono effettuare modifiche statutarie senza mettere in moto le procedure dell'articolo 17.

Il quinto emendamento si commenta da solo.

Gli emendamenti 6, 7 e 8 sono invece emendamenti relativi al consiglio di amministrazione. Con il primo di essi noi proponiamo di non prevedere in sede di consiglio di amministrazione la presenza del rappresentante del personale; credo infatti che dovremmo avviarci verso la non partecipazione dei rappresentanti sindacali negli organismi di gestione. Siccome non siamo in uno Stato in cui c'è il principio della cogestione – lo ripeto – i rappresentanti del personale non dovrebbero far parte degli organi di gestione. Anche se posso capire, non avendo definito la questione, tale presenza, tuttavia quello che non capisco è

che nell'organismo in cui si discutono le questioni salariali e dell'inquadramento del personale, il capo stesso del personale, cioè il direttore generale, il responsabile della struttura amministrativa abbia un voto solo consultivo. Scusatemi, ma mi sembra una contraddizione palese che non regge. Quando abbiamo ascoltato il presidente dell'ENEA, Colombo, egli ci ha rivolto un appello a superare questa contraddizione, questa bruttura concernente l'organizzazione dell'ente. Siccome adesso stiamo discutendo di questo problema, siamo in tempo per evitare tale stortura affinchè domani non venga qui il presidente o il direttore generale dell'ICE a chiederci di cambiare la norma.

Riguardo al comitato esecutivo poi francamente non comprendiamo perchè ci debba essere il rappresentante del Tesoro e quello della Unioncamere. Ora intendiamoci: per il rappresentante dell'Unioncamere capisco che lo spirito è quello di garantire al massimo livello il coordinamento, perchè proprio le camere di commercio, la Unioncamere, sono uno di quei soggetti che compiono autonomamente penetrazione commerciale. Però qui, cari colleghi (lo dico molto apertamente), la questione dell'Unioncamere si presenta ripetutamente. Ora il problema è quello di capire come un'associazione di tipo privatistico possa essere utilizzata come struttura pubblica. Decidiamo una buona volta allora di procedere alla riforma delle Camere di commercio, prevedendo anche una normativa per quanto riguarda l'Unioncamere e superando quindi tutte le ombre su una gestione di tipo privatistico, da terra di nessuno. Dopo di questo, per quel che mi riguarda, non avrò più problemi per quanto concerne l'Unioncamere. Non sono contrario a che tra le Camere di commercio ci sia un organismo di coordinamento, ma questo deve essere normato, regolamentato, altrimenti riesce difficile capire che si possano attribuirte compiti pubblici ad una struttura che rimane in buona parte privata.

L'emendamento all'articolo 2-*bis* poi è quello che rispecchia la nostra impostazione originaria, ossia fare dell'ICE un'agenzia di servizio affidando il suo finanziamento proprio alle tariffe o ai corrispettivi per i servizi da esso prestati, prima che al contributo dello Stato.

Per l'articolo 4 segnalo due questioni che mi paiono importanti. Si compie un'operazione di privatizzazione parziale del rapporto di lavoro per i dipendenti e ora noi proponiamo qui un emendamento per rendere meno elastico il riferimento al contratto degli assicuratori, perchè, ripeto (e richiamo l'attenzione dei colleghi su un aspetto che è importante), stiamo per fare un'operazione che potrà essere la prima di altre simili e pertanto abbiamo il dovere di assumere tutte le cautele e tutti gli accorgimenti del caso.

L'ultimo emendamento sul quale voglio spendere qualche parola è quello all'articolo 4, comma 6. Siccome si prevede una norma transitoria per la creazione di una lista di mobilità per coloro i quali non accettano il contratto di tipo privato, francamente non possiamo pensare che questa lista abbia valore per 12 mesi e che la gente abbia un anno di tempo per decidere se rimanere nell'ICE con la nuova normativa contrattuale o se trasferirsi presso una diversa amministrazione. La norma attuale significa la paralisi per l'ente; per superarla noi indichiamo tre mesi, che sono già un termine eccessivo. In altre operazioni di questa natura abbiamo previsto termini molto più brevi,

un mese o sessanta giorni; credo comunque che tre mesi potranno costituire un lasso di tempo ragionevole.

Informo poi la Commissione che ho presentato il seguente ordine del giorno, concernente le società miste:

«Il Senato,

considerato:

che finalità precipua della riforma dell'ICE è quella di favorire, attraverso una potenziata offerta di servizi reali, la stabilità della presenza delle imprese esportative italiane sui mercati esteri;

che alla rafforzata azione dell'Istituto all'estero devono accompagnarsi misure atte a renderne più agile e reattiva l'organizzazione interna anche attraverso forme di collaborazione e di interazione con gli operatori pubblici e privati;

che relativamente ad attività che in via strumentale si raccordino con i compiti istituzionali dell'ICE (gestione integrata di sistemi informativi, pubblicazione e vendita di materiale conoscitivo ecc.) è stata da precedenti iniziative governative prevista la possibilità per l'Ente di partecipare a società "a prevalente partecipazione pubblica";

che con le opportune cautele, intese ad evitare una distorsiva presenza diretta dell'ICE sul mercato, tale facoltà potrà essere prevista e disciplinata dallo statuto dell'Ente, chiamato a stabilirne i compiti, i poteri e l'ordinamento;

impegna il Governo:

a provvedere a disciplinare nello statuto dell'Ente, in conformità a quanto precede, la possibilità per l'ICE di partecipare a società di diritto privato, a prevalente partecipazione pubblica».

(0/1312/1/10) CONSOLI

D'AMELIO. Signor Presidente, so bene che la Commissione, grazie al relatore e alla cortese disponibilità del Ministro, ha compiuto un lavoro egregio fino a questo momento e mi rendo conto che l'introduzione di qualsiasi emendamento turba per così dire tale lavoro. Vi prego di credere pertanto, che abbiamo voluto presentare questa mattina un emendamento che certo non intende turbare o bloccare l'*iter* del provvedimento ma che invece si propone unicamente di dare sottolineatura ad un aspetto dell'organizzazione dell'ICE che mi sembra estremamente importante.

Il nostro emendamento prevede l'istituzione nell'ambito dell'ICE di una sezione speciale in materia agricola. È a tutti noto che è necessario intensificare i controlli di qualità e le iniziative promozionali nel settore agroalimentare. Noi proponiamo l'istituzione di una sezione speciale organizzata in modo snello, sicchè l'ICE, pur essendo un organismo di natura pubblica, possa avere una struttura la più agile possibile non solo per effettuare ed intensificare i controlli, ma anche per esercitare un'azione operativa a sostegno del settore, divulgando nello stesso tempo l'informazione che è anch'essa assai importante.

Questo potenziamento, soprattutto con riguardo all'attività promozionale, ci sembra essenziale. D'altronde facciamo spesso riferimento al

1992 e credo che, in vista di questa data, dobbiamo anche adeguare le nostre strutture a quanto gli altri paesi hanno fatto. Cito per tutte una analoga iniziativa operante in Francia che ha specificatamente i caratteri cui facevo riferimento. Quindi il nostro emendamento si inserisce in questo momento della discussione soltanto per una riflessione aggiuntiva e per una sottolineatura dello specifico problema.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Consoli all'articolo 1, il parere del relatore è contrario, pur apprezzando lo sforzo di armonizzare nel testo la lingua italiana, perchè le parole «è l'Ente che» servono a puntualizzare il fatto che non vi sono altri organismi pubblici o privati voluti per legge che siano preposti allo sviluppo ed alla promozione dei prodotti italiani all'estero.

CONSOLI. Prendo atto di questo chiarimento e ritiro quindi l'emendamento.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Consoli, volti a modificare, all'articolo 1, la dizione «consiglio di amministrazione» in quella «consiglio generale» e, all'articolo 2, a modificare la dizione «comitato esecutivo» in quella «consiglio di amministrazione», esprimo parere contrario. È normale che esista un consiglio di amministrazione, poichè si tratta di un organo dell'Istituto per il quale la terminologia da impiegare è quella tradizionale, soprattutto laddove vengano attribuite al consiglio di amministrazione - pur ampio, pur rappresentativo, in quanto è opportuno che in questa sede siano rappresentate pluralità di soggetti - funzioni importanti, che sono tipiche di un tale organo. Ricordo i bilanci preventivi e consuntivi, le normative riguardanti il regolamento del personale e tutta una serie di attribuzioni precipue di un consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo è un organo ristretto, che viene nominato scegliendo tra i consiglieri di amministrazione e, in quanto tale, mi sembra corretto che abbia il nome che normalmente si attribuisce ad organi che hanno questo tipo di funzioni.

Quindi, per le ragioni esposte, cioè per il fatto che si tratta di organi che hanno i poteri normalmente attribuiti ai consigli di amministrazione ed ai comitati esecutivi, non vedo motivi per modificare le due dizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Consoli al comma 2, terzo e quarto rigo, dell'articolo 2, il parere è favorevole.

Circa l'emendamento all'articolo 2, comma 3, tendente a sostituire le parole «norme generali» con «indirizzi» ed a cassare la parola «l'organizzazione», esprimo parere contrario, altrimenti salterebbe tutta l'organizzazione in base alla quale sono stabilite anche le materie sottoposte al controllo del Ministro vigilante e vi sarebbe una serie di

difficoltà in ordine a quelle che sono le attribuzioni proprie dello statuto. Quindi, ripeto, il mio parere è contrario, pur rendendomi conto che per i colleghi del Gruppo comunista questo emendamento può essere importante.

Circa l'emendamento ai commi 4 e 5 dell'articolo 2, presentato dal senatore Consoli, tendente ad aggiungere, sempre dopo la parola «rappresentante», le parole «di provata competenza» il parere è favorevole. Quanto all'emendamento tendente, al comma 4 dell'articolo 2, a cassare la lettera *f*), mi dichiaro d'accordo.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 5 dell'articolo 2, esprimo parere contrario, proprio per la necessità, da un lato, di avere il Ministero del tesoro presente nell'organo che gestisce l'attività dell'Istituto, e, dall'altro, per le ragioni ovvie di un raccordo con la funzione e il ruolo dell'Unioncamere, sia nei confronti della promozione all'estero, sia nei confronti dell'attività di collegamento sul territorio nazionale, per il fatto di essere le Camere di commercio «sportelli» nei confronti dell'utenza. Quindi c'è un rapporto continuo, che ritengo giustifichi la presenza di un qualificato rappresentante dell'Unioncamere.

Per quanto riguarda la diversa costituzione del collegio dei revisori dei conti, cui fa riferimento l'emendamento al comma 6, esprimo parere favorevole.

Circa l'emendamento al comma 8, suggerirei ai presentatori di aggiungere le parole: «di comprovata competenza dirigenziale».

Circa l'emendamento al comma 9, esprimo parere favorevole.

Per quanto concerne l'emendamento riferito all'articolo 2-*bis*, abbiamo già discusso delle ragioni per cui volevamo dare luogo ad un meccanismo di questo tipo, concludendo che sarebbe stato complesso e non attuabile in questo momento un tal tipo di organizzazione rispetto alla realtà del processo. Esprimo, pertanto, parere contrario.

Esprimo parere favorevole sul secondo emendamento all'articolo 2-*bis* in quanto chiarisce meglio i diversi soggetti.

Per l'emendamento all'articolo 3 mi rimetto alla Commissione: mi auguro che si tenga conto anche del fatto che i dirigenti si trovano in rapporto di diritto privato e che, in tutte le imprese economiche, si ravvisa la necessità di incentivare sempre di più l'impegno dei singoli.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 4.

Circa l'emendamento presentato dal senatore D'Amelio e da altri senatori, concernente l'istituzione di una sezione speciale per il settore dell'attività agricola, ritengo che ciò rischierebbe di creare alcuni problemi. In apertura del mio intervento ho fatto presente come, con il presente disegno di legge, si sia voluto dare un contenuto un po' più ampio all'organizzazione dell'Istituto, senza perciò demandare tutto al decreto del Presidente della Repubblica e allo statuto. Con il testo al nostro esame, non abbiamo prefissato tutto ciò che lo statuto dovrà prevedere, nè esaurito tutte le iniziative del consiglio di amministrazione. Per questi motivi sono contrario all'emendamento pur condividendone lo spirito, perchè ritengo che non sia accettabile in questa fase.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori comunisti, mi rimetto al Governo.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero.* Vorrei ringraziare il Presidente, gli onorevoli senatori e il relatore per la discussione che si è sviluppata.

Mi rendo perfettamente conto delle perplessità che possono accompagnare l'approvazione di una riforma così complessa; vorrei però dichiararmi convinto della necessità di giungere oggi all'approvazione di questo importante provvedimento. Non si tratta del primo tentativo di riforma dell'Istituto, ma, come ha ricordato anche il senatore Consoli, del terzo tentativo: ogni volta il Parlamento ha incontrato difficoltà per arrivare alla conclusione del dibattito. Questa volta, grazie alla buona volontà di tutte le parti politiche, siamo arrivati ad un progetto che probabilmente è perfettibile ma che in qualche misura è tale da soddisfare le esigenze da tutti sottolineate. Non è da escludere che, se anche avessimo maggiore tempo a disposizione, non riusciremmo comunque ad eliminare i dubbi residui.

Anzi, la mia impressione è che, prolungando ancora il dibattito, sul piano psicologico compiremmo un notevole passo indietro; la riforma è infatti molto attesa e si avrebbe la sensazione che manchi quell'accordo politico di massima che invece sussiste. Potrebbero essere rimessi in causa tanti compromessi difficili che abbiamo insieme raggiunto.

Credo che per questa ragione di carattere politico abbiamo bisogno di giungere oggi ad una decisione. Vorrei anche dire che i tempi non sono facili per il commercio estero e che, riprendendo quanto ha sostenuto il senatore Consoli, gli strumenti del commercio estero sono ben lungi dall'essere modernizzati e validi. Dare la sensazione che su questo strumento che esiste e sul quale abbiamo già raggiunto un altissimo livello di consenso vi sia bisogno di un ulteriore rinvio agirebbe in senso molto negativo. Dobbiamo valutare con spirito obiettivo il lavoro che è stato finora compiuto: noi non pretendiamo di esaurire il processo di riforma in tutte le sue manifestazioni; stabiliamo invece i princìpi sostanziali con cui questa riforma dovrà essere operata e realizzata e decidiamo come lo statuto dovrà essere articolato. Ritengo che anche in questo senso avremo a disposizione il tempo necessario per compiere quei miglioramenti che oggi non siamo riusciti a realizzare. Tuttavia credo che quel che abbiamo fatto sia importante in quanto noi oggi approviamo una riforma che punta ad un'azienda pubblica di servizi basata su princìpi di efficienza e produttività con la garanzia di nuove procedure per quanto riguarda le entrate. Definirei questa una revisione molto importante al testo legislativo originario. Le entrate proprie dell'Istituto infatti ora vengono focalizzate sulla tariffazione dei servizi e fatte cioè dipendere dal modo in cui l'ICE saprà fornire i suoi servizi, restando in seconda linea il contributo dello Stato. Questo costituisce già un elemento molto indicativo su come l'ICE dovrà indirizzarsi nella gestione delle risorse e del personale, e sulla comprovata competenza che dovrà qualificare la partecipazione agli organi dell'Istituto.

Per quanto infine riguarda l'istituzione della sezione agricola, debbo precisare che essa già esiste, in quanto istituita da una delibera del marzo 1987. Della necessità di potenziare la sezione stessa sono d'altronde convinto, poichè sono consapevole della grandissima importanza che questo settore ha nell'attività promozionale dell'ICE,

proprio rispetto alle scadenze del 1992. Credo però che questo possa e debba essere un compito affidato allo statuto e ritengo che i suggerimenti contenuti nell'emendamento del senatore D'Amelio potrebbero essere registrati positivamente se confluissero in un ordine del giorno.

Passando poi agli emendamenti presentati dal senatore Consoli debbo subito dire che lo ringrazio moltissimo per il lavoro egregio fatto da lui e dai colleghi del suo Gruppo. Mi trovo praticamente d'accordo con il relatore per quanto concerne il parere da lui espresso su tutti gli emendamenti, sia relativamente a quelli da lui ritenuti accoglibili, sia per quelli sui quali ha espresso un parere negativo. Da parte mia c'è però un punto sul quale debbo specificatamente esprimermi, in quanto il relatore su di esso si è rimesso al giudizio del Governo. Mi riferisco all'emendamento col quale si propone di eliminare la norma relativa agli incentivi per il personale. Io condivido lo spirito della proposta originaria, ma ritengo che forse in questo momento il meccanismo suggerito verrebbe a turbare un equilibrio che è ancora in via di elaborazione.

Per quanto poi riguarda il problema della eliminazione del rappresentante del personale nel consiglio di amministrazione onestamente vorrei astenermi dal fornire un parere e rimettermi al voto della Commissione.

Accolgo invece come raccomandazione l'ordine del giorno.

CONSOLI. L'emendamento al comma 3 dell'articolo 2 riguarda una questione delicata. Con esso ci proponiamo di stabilire con chiarezza i poteri del consiglio di amministrazione e le competenze demandate allo Statuto con la procedura speciale dell'articolo 17 della legge n. 400. Ora mi è sembrato di capire che il relatore non sia contrario al proposito di far chiarezza su questo punto, quindi sul merito dell'emendamento da me proposto, bensì sulla formulazione dello stesso. A questo punto, allora, ritirerei tale emendamento sostituendolo con un altro nel quale si dica con chiarezza che cosa il consiglio di amministrazione può fare; ossia che il consiglio di amministrazione può adottare il regolamento del personale e le norme che disciplinano la gestione patrimoniale dell'Istituto, mentre invece il resto fa parte di materie affidate allo Statuto, per cui eventuali modifiche devono seguire la procedura prevista dall'articolo 17 sopracitato.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Vorrei avere un attimo di pausa per poter leggere con calma il testo di questo emendamento, anche perchè mi sembra che esso ponga un problema di raccordo con l'articolo 3. .

CONSOLI. È un problema che possiamo affidare al coordinamento formale.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento al comma 3 dell'articolo 2, presentato dal senatore Consoli, mi dichiaro favorevole. Va, tuttavia, di conseguenza cassato il primo comma dell'articolo 3, in quanto assorbito.

Mi chiedo se in sede di coordinamento sarà possibile portare il comma 9 dall'articolo 2 all'inizio dell'articolo 3, poichè esso si riferisce allo statuto e cita una serie di norme organizzative che forse più correttamente dovrebbero essere collocate in quella sede.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo predisposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è l'Ente che ha il compito di promuovere, agevolare e sviluppare, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese e dei consorzi e raggruppamenti tra le stesse costituiti, il commercio italiano con l'estero. L'Istituto svolge la propria attività, improntata a criteri di efficienza ed economicità, sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Nei limiti stabiliti dalla presente legge e dallo statuto, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

2. Il Ministro del commercio con l'estero vigila che l'attività dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati; approva, di concerto con il Ministro del tesoro, le delibere del consiglio di amministrazione relative al bilancio preventivo e consuntivo dell'Istituto; approva le delibere del consiglio di amministrazione indicate dalla presente legge o dallo statuto. L'Istituto trasmette annualmente al Ministero vigilante, unitamente al bilancio consuntivo, una relazione sull'attività svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, ed allo stato di attuazione dei programmi.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Consoli un emendamento tendente a sostituire, al comma 2, le parole: «consiglio di amministrazione» con le parole «consiglio generale» e ad operare conseguentemente tale modifica in tutto il testo ogni qualvolta sia necessario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura.

Art. 2.

1. L'ICE cura lo studio sistematico dei mercati esteri e dei problemi connessi alla internazionalizzazione dell'impresa; offre consulenza, informazione e assistenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale; sviluppa la promozione del prodotto italiano nel mondo anche fornendo assistenza alle imprese estere che intendono commerciare con l'Italia; provvede, secondo direttive del Ministro del commercio con l'estero, al coordinamento progettuale a livello tecnico-operativo, delle iniziative promozionali da realizzarsi all'estero da parte di altri enti o organismi pubblici; svolge corsi di formazione sulla promozione e sul commercio internazionale; effettua i controlli di qualità previsti dalle norme vigenti.

2. Sono organi dell'Istituto: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori e il direttore generale. Il presidente, scelto tra persone di alta competenza professionale e manageriale, ha la rappresentanza dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

3. Il consiglio di amministrazione delibera le norme generali concernenti il funzionamento, l'organizzazione e la gestione dell'Istituto, i programmi di attività, i bilanci e le relative variazioni, il trattamento economico e normativo dei dipendenti dell'Istituto; può adottare direttive generali per l'impostazione dei programmi esecutivi e per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto; delibera, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, i servizi da prestare dietro corrispettivo e, per fasce di utenze, settori, o mercati, il rapporto tra relativi costi e corrispettivi, adotta gli altri provvedimenti riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto e quelli che il comitato esecutivo ritenga di sottoporgli. Al comitato esecutivo, fatte salve le competenze espressamente riservate al consiglio di amministrazione, compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante di ciascuno dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro, degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

b) un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

c) dodici rappresentanti degli operatori economici dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato, della cooperazione e del credito, scelti nell'ambito di terne indicate, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, da associazioni di categoria particolarmente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre membri designati, in rappresentanza delle Regioni, dalla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

e) quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti e tre in rappresentanza degli altri lavoratori dipendenti;

f) un rappresentante eletto dal personale dell'Istituto;

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

h) sei membri scelti dal Ministro del commercio con l'estero tra persone particolarmente esperte in materia di commercio con l'estero.

5. Il comitato esecutivo dell'Istituto è composto dal presidente e da otto membri del consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:

a) i rappresentanti dei Ministeri del commercio con l'estero, del tesoro e degli affari esteri;

b) un rappresentante delle Regioni;

c) il rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio;

d) tre membri nominati ai sensi del comma 4, lettera *h*).

6. Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè da due componenti iscritti all'Albo dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione dell'Istituto.

7. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

8. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di competenza manageriale e di alta professionalità, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile. Il direttore generale è preposto ai servizi ed uffici dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della realizzazione dei programmi di attività.

9. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Consoli alcuni emendamenti. Il primo di essi tende a sostituire, al comma 2, le parole:

«il comitato esecutivo» con le parole: «consiglio di amministrazione» e ad operare conseguentemente tale modifica in tutto il testo ogni qualvolta sia necessario.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Il secondo emendamento tende a sostituire, al comma 2, le parole: «di alta competenza professionale e manageriale» con le seguenti: «di comprovata competenza».

Poichè nessuno domanda di paralare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo emendamento tende a sostituire, al comma 3, le parole: «delibera le norme generali concernenti il funzionamento, l'organizzazione e la gestione dell'Istituto» con le seguenti: «adotta, con delibere soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto ed il regolamento del personale; delibera» e ad aggiungere, dopo le parole: «funzioni dell'Istituto», le parole: «e la sua organizzazione interna».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quarto emendamento tende ad aggiungere nel comma 4 là dove si presenta la stessa dizione, dopo la parola: «rappresentante» le parole: «di comprovata competenza».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il quinto emendamento tende a sopprimere, al comma 4, il punto *f*).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il sesto emendamento tende a sostituire, al comma 5, secondo rigo, la parola: «otto» con la parola «sei» ed a sopprimere, al punto *a*), le parole «del tesoro», nonchè a sopprimere il punto *c*).

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

Non è approvato.

Il settimo emendamento tende a sostituire il comma 6 con il seguente:

«Il Collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un

componente iscritto all'Albo dei revisori dei conti, nonchè da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti con qualifica non inferiore a quella di presidente di Sezione».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'ottavo emendamento tende a sostituire, al comma 8, secondo rigo, le parole: «di competenza manageriale e di alta professionalità» con le parole: «di comprovata competenza dirigenziale».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'ultimo emendamento tende ad inserire al comma 9, terzo rigo, dopo le parole: «da emanarsi», le parole: «ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 settembre 1988, n. 440».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

CONSOLI. Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 2 in quanto non ci soddisfa il non accoglimento della proposta intesa ad eliminare la presenza dei rappresentanti del Tesoro e dell'Unioncamere nel comitato esecutivo, nè ci soddisfa il non accoglimento dell'altra proposta intesa a trasformare il comitato esecutivo in consiglio di amministrazione, trattandosi di due questioni importanti.

Colgo l'occasione per ricordare che avevo espresso una riserva circa il proseguimento in sede deliberante dell'esame del provvedimento. Conscio dell'urgenza di un ammodernamento e della necessità di una riforma radicale di una situazione che ha reso difficile anche il rapporto tra le forze politiche, per le questioni esterne, devo dire con molta franchezza che mi vedo costretto a conservare tale riserva. Non vorrei che sull'ultimo articolo naufragasse tutto: avendo avuto un atteggiamento chiaro, vorrei che da parte di tutti ci fosse analogo comportamento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal Gruppo democristiano, il Gruppo comunista condivide la necessità che nell'ambito dell'azione di penetrazione commerciale ci sia una particolare sensibilità per le questioni dell'agricoltura. Devo però osservare che la decisione per la sezione speciale è stata già assunta e che ci troviamo di fronte ad un nodo: a questo punto o inseriamo nella legge tutti gli aspetti relativi all'ordinamento e all'organizzazione interna dell'ICE oppure tralasciamo la definizione degli aspetti particolari. Non possiamo approvare una legge in cui definiamo alcuni aspetti tralasciandone altri.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Vorrei far presente che l'accoglimento dell'emendamento al comma 3 imporrà, per esigenze di coordinamento, di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3. Sarà altresì opportuno trasferire nell'articolo 3 l'ultimo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, s'intende recepito il suggerimento del relatore.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2-*bis:*

Art. 2-*bis.*

1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto: *a*) i corrispettivi di taluni servizi prestati all'utenza e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero, ovvero adottate su sua conforme richiesta; *b*) assegnazioni annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle Amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.

2. A fronte delle spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero pari, nel biennio 1989-1990, in conformità alle indicazioni della legge 11 marzo 1988, n. 67, a 190 miliardi di lire e 195,7 miliardi di lire. Negli anni successivi il contributo potrà essere adeguato con riferimento al tasso di inflazione o diminuito in relazione alle risultanze delle analisi di cui al comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare: *a*) la quota dei costi generali non ripartibili; *b*) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati; *c*) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Consoli i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«Il finanziamento dell'ICE deriva dalla vendita dei servizi agli operatori pubblici e privati, come indicati al primo comma dell'articolo 2.

Presso il Medio-credito Centrale è costituito un fondo rotativo triennale per il prefinanziamento dell'attività dell'Istituto.

Il fondo è integrato annualmente da un contributo dello Stato di ammontare pari al costo di produzione dei servizi richiesti direttamente dalle amministrazioni statali e dal Ministro del commercio con l'estero, ivi compreso il programma promozionale, ed alla differenza tra il prezzo

di mercato e le tariffe agevolate applicate ad alcune categorie di utenti o ad alcune fasce di prodotto o di mercato, su delibera del consiglio d'amministrazione approvata dal Ministro del commercio con l'estero o su sua richiesta.

La prima dotazione del fondo è pari a lire 395,7 miliardi di lire, utilizzando gli stanziamenti della legge 11 marzo 1988, n. 67 a favore dell'ICE per il biennio 1989/1990».

Al comma 1 sostituire il punto a) *con il seguente:* «i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'articolo 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta».

Avendo il relatore ed il rappresentante del Governo già espresso il proprio parere su tali emendamenti, passiamo alla loro votazione.

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Consoli.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Consoli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2-*bis* nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3; ne do lettura:

Art. 3.

1. Le norme generali concernenti l'organizzazione, il funzionamento e la gestione dell'Istituto sono adottate dal consiglio d'amministrazione con deliberazioni soggette all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. In particolare, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompatibilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico

o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale e prevede un sistema incentivante mediante attribuzione di particolari compensi a singoli dipendenti dell'istituto in funzione del raggiungimento di obiettivi prefissati e verificati attraverso una contabilità analitica di tipo industriale.

4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai princìpi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 3 il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

Ricordo che su questo articolo è stato presentato dal senatore Consoli il seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole «professionale e territoriale», *mettere punto e sopprimere tutto il resto.*

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Consoli.

È approvato.

Ricordo che il relatore aveva proposto, per esigenze di coordinamento il trasferimento dell'ultimo comma dell'articolo 2 nell'articolo 3, in sostituzione dell'attuale primo comma. In sede di approvazione dell'articolo 2 tale proposta è stata accolta. Metto pertanto ai voti, l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. In coerenza con le disposizioni di cui alla presente legge, i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto, sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'Istituto, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci.

3. Il regolamento del personale stabilisce i ruoli organici, le procedure di costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro presso l'Istituto, le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari, il regime di incompati-

bilità del rapporto d'impiego o di lavoro con qualsiasi impiego pubblico o privato e con l'esercizio continuativo di qualunque professione, commercio o industria. Il regolamento stesso reca specifiche norme in materia di formazione professionale dei dipendenti e di mobilità professionale e territoriale.

4. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Istituto, ivi compreso quello del direttore generale, è regolato dai princìpi del codice civile. Per gli aspetti di cui al comma 3, il consiglio di amministrazione estende ai dirigenti dell'Istituto, tenuto conto delle specificità connesse all'attività dell'Istituto stesso, il trattamento dei dirigenti del settore assicurativo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4; ne do lettura:

Art. 4.

1. Il trattamento economico dei dipendenti dell'Istituto e gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono stabiliti dal consiglio di amministrazione sulla base di accordi sindacali, e con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore assicurativo. Le deliberazioni relative sono approvate dal Ministro vigilante che ne verifica la compatibilità con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2-*bis*, tenuto anche conto dell'evoluzione delle entrate proprie dell'Istituto.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione le tabelle di equiparazione tra le qualifiche rivestite dai dipendenti dell'Istituto, tenuto anche conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1988, n. 285, e quelle del settore assicurativo e saranno altresì determinati i criteri di primo inquadramento. La relativa deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro vigilante, sarà adottata su conforme avviso di un'apposita commissione paritetica, presieduta dal direttore generale dell'Istituto e composta da sei rappresentanti dell'Istituto e sei dipendenti di questo designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Resta ferma la vigente normativa in ordine alla determinazione del trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero dal personale dell'ICE. Il trattamento stesso è tuttavia ridotto in misura corrispondente a quella degli aumenti di stipendio e degli altri assegni fissi che conseguano dall'applicazione del comma 3.

4. Sono fatti salvi i trattamenti economici di attività e di previdenza eventualmente di maggior favore fruiti dal personale dell'Istituto alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

5. I dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico ed il trattamento economico fruito alla data stessa, ove ne facciano domanda entro dodici mesi dall'approvazione da parte del Ministro

vigilante della deliberazione di cui al precedente comma 3, sono collocati in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero del commercio con l'estero e, ove nella domanda non sia escluso, sono successivamente trasferiti ad altri Enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e ad altri Enti pubblici, esclusi quelli economici. Il trasferimento è effettuato con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325.

Su questo articolo sono stati presentati dal senatore Consoli i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «criteri fissati dai», *con le altre*: «trattamenti economici e normativi dei».

Al comma 5, sostituire le parole: «dodici mesi», *con*: «tre mesi».

Metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Consoli.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Consoli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

2. Continuano ad applicarsi all'Istituto le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in materia tributaria.

3. La difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale, sono assicurati dall'Ufficio legale dello stesso Istituto, salvo diverso avviso del comitato esecutivo che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. Sono esercitati dall'ICE i controlli di qualità nel settore degli ortofrutticoli sui prodotti ammessi all'importazione e all'esportazione nei confronti dei paesi terzi e sui prodotti commercializzati dalle diverse zone ricadenti nel territorio italiano verso le altre zone comunitarie e viceversa, ai sensi del Regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione.

Comunico alla Commissione che i proponenti hanno trasformato in ordine del giorno l'emendamento relativo alla costituzione di una sezione autonoma dell'ICE per il sostegno delle esportazioni agricole. Ne do lettura:

«Il Senato,

considerato che assume significato sempre più importante la valorizzazione del settore agro-alimentare, per cui il potenziamento dell'esportazione dei prodotti nazionali dell'agricoltura è direttamente collegato alla qualità dei prodotti esportati;

rilevato che appare sempre più indispensabile il controllo di qualità nel settore agro-alimentare e che l'ICE può sviluppare e potenziare i propri servizi nel settore agro-alimentare,

impegna il Governo:

a prevedere e disciplinare nello statuto dell'ICE l'istituzione di una Sezione speciale agricola, amministrata da una commissione di coordinamento nominata dal consiglio di amministrazione, e da una struttura operativa, con compiti di programmazione, di controllo, di promozione e di informazione, soprattutto in funzione di un potenziamento dei servizi per la valorizzazione dei prodotti di qualità regionali, migliorandone la commercializzazione e la trasformazione».

(0/1312/2/10) D'AMELIO, ALIVERTI, PERUGINI, MICOLINI, FONTANA, VETTORI, CUMINETTI, CAPPELLI

ALIVERTI. Signor Presidente, l'articolo 6 prescrive che l'ICE eserciterà i controlli di qualità nel settore ortofrutticolo in attuazione di un regolamento della CEE. Trattandosi di materia agricola ci sembrava questa la sede più idonea per proporre la costituzione di una sezione autonoma dell'ICE per il sostegno delle esportazioni agricole.

Il signor Ministro ci ha cortesemente informato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha approvato, con sua delibera, il 20 maggio 1987, l'istituzione di una sezione speciale agricola. L'organizzazione di tale sezione prevede una commissione di coordinamento nominata dal consiglio di amministrazione e composta dalle organizzazioni professionali e una struttura operativa, conferendo alla sezione speciale una dimensione che sembra corrispondere allo spirito di quanto avevo proposto. Infatti, mi rendo conto che stabilire per legge l'istituzione di una sezione speciale possa costituire in qualche misura una forzatura, trattando, questa, materia di statuto e quindi di

regolamentazione interna di istituto. Però vorrei aggiungere che la proposta era anche dettata dal fatto che si trattava di una sezione particolarmente rilevante e che avrebbe anche meritato una considerazione a livello legislativo. Comunque, se non fosse intervenuta la delibera del consiglio di amministrazione, avrei insistito affinchè nella legge vi fosse questa norma. Poichè il consiglio di amministrazione ha anticipato la decisione, se ne accoglie il principio con l'ordine del giorno, puntualizzando in particolare: la necessità di una commissione di coordinamento e, in secondo luogo, di una struttura operativa. Questi sono i due elementi che sostanziano anche la proposta da noi formulata, che si concilia anche con l'emendamento presentato.

Pertanto, siamo favorevoli a ritirare l'emendamento e voteremo a favore dell'ordine del giorno.

D'AMELIO. Alla luce di quanto testè dichiarato dal senatore Aliverti, confermo di aver trasformato l'emendamento di cui sono primo firmatario nell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura, anche rafforzato dalla dichiarazione del Ministro che – come ci ha già detto – ha impegnato il consiglio di amministrazione ad una riproposizione nei termini da noi auspicati.

CONSOLI. Vorrei sottoporre all'attenzione del senatore D'Amelio una considerazione. Non esistono problemi quanto all'istituzione di una sezione speciale; una struttura *ad hoc* è consequenziale, quindi la questione non si pone. Ho invece qualche dubbio che possiamo mettere nello statuto e a maggior ragione in un ordine del giorno parlamentare l'indicazione per cui il consiglio di amministrazione, al suo interno, nomini un comitato. Ritengo infatti che questa sia una questione propria del consiglio di amministrazione; è sua propria.

Esprimo quindi perplessità su questo poichè riguarda il modo in cui il consiglio di amministrazione intende organizzare il proprio lavoro.

AMABILE, *relatore alla Commissione*. Anch'io devo esprimere le stesse perplessità del senatore Consoli a questo riguardo.

RUGGIERO, *ministro del commercio con l'estero*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

1. In relazione anche ai compiti affidatigli dalla presente legge, il Ministro del commercio con l'estero può avvalersi, con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di ulteriori cinque

unità di personale, scelte tra qualificati esperti di economia internazionale o aziendale.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Signor Presidente, intervengo a nome dei senatori democristiani per dichiarare il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, in primo luogo riconoscendo la possibilità che con il suo riordinamento l'ICE divenga una struttura, come da tutti auspicato, per affrontare le nuove sfide del commercio internazionale.

L'Italia si è sempre occupata di questo settore con particolare interesse data la sua posizione geografica e per necessità di carattere economico.

Comunque, assume un particolare significato il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero in questo momento, cioè alla vigilia del 1992.

Il Gruppo democristiano desidera ringraziare il senatore Amabile per il pregevole lavoro svolto, che certamente è stato apprezzato da tutti i membri della Commissione. Vorrei infatti sottolineare la complessità del provvedimento e l'importanza che esso assume nella situazione del commercio internazionale, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli.

Debbo dire con soddisfazione che le osservazioni fatte dal relatore e dal Governo sulla esistenza di una particolare attenzione nei confronti del commercio dei prodotti agricoli ci tranquillizzano, ma contemporaneamente ci inducono a fare in modo che la struttura in procinto di esser creata venga conosciuta e utilizzata e diventi ancora più efficace in questi difficili momenti della nostra economia.

Con queste considerazioni concludo la mia dichiarazione di voto, affermando che il lavoro svolto dalla Commissione è stato enorme, tant'è che ancora una volta mi sorge il dubbio se la sede deliberante non costituisca un lavoro alquanto oneroso anche per i nostri collaboratori. Pertanto desidero esprimere un vivo apprezzamento ai nostri collaboratori, nonchè ai colleghi che sono intervenuti nella discussione e al rappresentante del Governo.

CONSOLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista si asterrà nella votazione finale. Io credo che le ragioni siano del tutto comprensibili, tenuto conto che avremmo voluto attuare una vera riforma, mentre quello al nostro esame è soltanto un aggiustamento. Il testo legislativo ci lascia insoddisfatti, non solo per quanto riguarda l'impianto generale, che tende a porre in essere una operazione sia di determinazione quantitativa di alcuni aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti, sia soprattutto di conferimento di carattere aziendale all'Istituto, legando quindi la remunerazione dei dipendenti al criterio di efficienza e di produttività della azienda; ma noi esprimiamo insoddisfazione anche per quanto riguarda la snellezza degli organi. Quindi, per queste ragioni il nostro voto non potrà che essere di astensione, anche se noi abbiamo

lavorato e ci siamo impegnati per apportare qualche cambiamento al disegno di legge oggi al nostro esame, riuscendoci soltanto per alcuni aspetti.

Io credo che, con un atto di responsabilità non solo delle forze politiche che compongono l'attuale Governo, ma anche del Parlamento, nelle prossime occasioni vi sarà la possibilità di una ulteriore modifica dell'ICE, perchè questo Istituto ha un grande patrimonio umano ed è una grande struttura indispensabile al nostro paese per sostenere la politica di promozione e di commercializzazione all'estero. Noi abbiamo il dovere di portare avanti una riforma che renda l'ICE all'altezza di questi compiti e ne valorizzi il patrimonio.

FOGU. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista al disegno di legge n. 1312, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Innanzitutto, vorrei esprimere l'apprezzamento per lo sforzo che il relatore ha fatto in questi mesi ed anche per il lavoro della Commissione, la quale ha portato avanti un pregevole lavoro soprattutto dopo i richiami che il Ministro per il commercio con l'estero ci aveva rivolto durante una audizione, allorquando si è confrontato con la nostra Commissione. In tutte le circostanze abbiamo sentito ripetutamente affermare da parte del signor Ministro la necessità di riordinare l'ICE, per le difficoltà che lo stesso organismo ha incontrato e incontra a tutt'oggi per recuperare quel *gap* che lo costringe, per una serie di motivi di carattere internazionale – le oscillazioni del dollaro, la pressione degli altri paesi sull'importazione nei nostri confronti, eccetera – e per l'esigenza di riordinare la politica di promozione e commercializzazione all'estero.

Il Ministro stesso ci ha dichiarato che tutti i tentativi che sono stati fatti in questi ultimi anni – ci troviamo al terzo tentativo – dimostrano che vi è la necessità di approvare al più presto questo disegno di legge per consentire all'ICE di recuperare il tempo perduto.

Ecco perchè, nell'esprimere il voto favorevole, noi riconfermiamo il nostro ringraziamento al senatore Amabile, relatore di questo disegno di legge, ma soprattutto al Ministro, che ha dato un nuovo impulso a questo Ministero e ha visto giusto nel momento in cui ha insistito con tanta caparbietà per il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero.

PRESIDENTE. Non amo le ritualità – credo che questo non sia il caso – però mi vorrei associare al ringraziamento che hanno espresso i vari Gruppi nei confronti del relatore ed anche del Ministro, che si è impegnato costantemente in ogni discussione anche di carattere informale. Inoltre, vorrei ringraziare i colleghi, ma in particolare il senatore Consoli che si è impegnato in questa direzione.

Noi ci siamo trovati di fronte ad una normativa molto complessa da un punto di vista politico, perchè vi era tutta una serie di resistenze da varie parti, ma soprattutto dal mondo economico. Questa normativa rappresenta il massimo punto di equilibrio allo stato dei fatti. Quindi, credo che la Commissione nel suo insieme abbia svolto un buon lavoro.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni introdotte e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI